

**TRIBUNALE di TORRE A.****Terza Sezione Civile, gr. A)**

il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.

nella causa iscritta al n. 1363 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016 avente ad

OGGETTO: usura, anatocismo e altro

TRA

, elettivamente domiciliati in Torre A.
, presso lo studio degli avv.ti

, che li rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti a margine del ricorso introduttivo

Ricorrenti**E**

, rappresentata e difesa dall'avv.
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco (NA), III traversa, Viale degli Incisori 15

Resistente

Conclusioni - Come da verbale d'udienza.

MOTIVAZIONE

- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato alla controparte, i ricorrenti, per quanto ivi argomentato, chiedevano all'intestato Tribunale di:

I. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia delle pattuizioni comportanti la corresponsione di interessi per contrarietà al



R.G. 1363/2016

disposto di cui alla legge 108/96, perché eccedenti il c.d. tasso soglia usura al momento della stipulazione del contratto, e, per l'effetto, statuire, in applicazione dell'art. 1815, II comma, c.c., che alcun interesse risulta dovuto, conseguentemente condannare la banca alla restituzione dell'importo che sarà accertato in corso di causa, corrisposto a titolo di interessi oltre interessi dal pagamento al soddisfo;

2. accertare e dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 - 1418 - 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c., e/o per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire agli attori la somma che sarebbe stata accertata in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per le rate di ammortamento in scadenza con l'adozione di un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;

3. accertare la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento, e dichiarare, ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1419 c.c. la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo, e per l'effetto condannare la convenuta a restituire agli attori la somma che sarebbe stata accertata in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando altresì un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;

4. in via gradata, accertare la difformità tra TAEG indicato in contratto e Taeg Effettivo, e conseguentemente applicare il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;

5. accertare e dichiarare l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che sarebbe stato effettuato in sede di C.T.U. contabile sul rapporto di mutuo,

con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

La convenuta si costituiva eccependo previamente l'inammissibilità della domanda per l'omesso deposito dei decreti ministeriali ex lege 108/1996, nonché contestando nel merito gli avversi assunti.

E' noto anche che, disposta la ctu, lo scrivente rimetteva, una prima volta, la lite sul ruolo in quanto <<opportuno, sollevare specifico contraddittorio sul punto, nel senso della assoluta indispensabilità dei decreti *de quibus* ovvero se può avere funzione "surrogatoria" la mera indicazione dei tassi soglia (doc. 9 in produzione ricorrenti); ovvero, sempre su tal punto (e, invero, in dissonanza con la costante giurisprudenza) se i decreti ministeriali possano rientrare nel parametro *iura novit curia* in quanto richiamati dalla normativa primaria, in una



sorta - ci si passi il parallelismo con la normativa penale - di "norma civile in bianco">>>; una seconda, al fine di ottenere dal ctu un chiarimento/integrazione sulla possibile ricorrenza del fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento *de quo*, ossia se la capitalizzazione composta di cui al piano di ammortamento cd. alla francese nascondesse lo anatocismo (situazione riconosciuta da alcuni Tribunali, sia pure ancora minoritari).

Ciò brevemente riassunto e date per note alle parti i fatti e le circostanze della lite, è a dirsi che il ricorso si palesa fondato e va, pertanto, accolto, nei termini che si esporranno e che fanno riferimento alla prima rimessione sul ruolo.

1. Va, infatti, assolutamente rivisto il principio per cui la mancata produzione dei decreti ministeriali sia evenienza tale da impedire al giudice di pronunciarsi sulla relativa domanda, in presenza della specifica allegazione (ed eccezione) di parte: sul punto, al riguardo, il tasso soglia veniva riportato sub art. 4 del contratto di mutuo come "*attualmente pari al 9,120% annuo*" e come tale, come poi accertato dal ctu, affetto da usurarietà originaria.

Ai DD.MM. attuativi della l. 108/1996, infatti, per quanto emanati nella forma, per l'appunto, del decreto ministeriale (e, quindi, come atti soggettivamente amministrativi), deve riconoscersi natura di atto oggettivamente normativo, poiché, in ossequio alle disposizioni di cui alla legge citata - che testualmente ne prevede l'emanazione e ne stabilisce il contenuto -, dettano previsioni generali ed astratte destinate ad essere applicate in un numero indeterminato di casi e nei confronti della collettività, sicché il contenuto precettivo diviene integrativo delle norme generali dettate nella legge, conferendole la necessaria concretezza affinché possa avere reale attuazione.

D'altronde, un argomentare assolutamente simile e riguardante sempre un contenzioso bancario, risulta essere già stato espresso dalla Suprema Corte che, con la sentenza n. 14470 del 2005, si statuiva: "*Le norme emanate dal CICR (nel 1992 in via*



d'urgenza, in sua sostituzione, dal Ministro del Tesoro) e dalla Banca d'Italia completano ed integrano la norma di legge, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. Non si tratta pertanto di atti amministrativi illegittimi perché contra legem, ma di atti a contenuto ed efficacia normativi, emanati dal CICR e dall'Autorità di vigilanza nell'esercizio di un potere espressamente loro attribuito dal legislatore. Tali norme integrano il precetto legislativo e, nei limiti consentiti dalla legge stessa, vi derogano, con la conseguenza che hanno natura di atti normativi, sia pur non di rango primario e debbono pertanto essere conosciute d'ufficio dal giudice, secondo il principio iura novit curia. È quindi irrilevante che la Circolare 24.5.1992 della Banca d'Italia e il decreto del Ministro del Tesoro non siano stati prodotti in giudizio da parte della Banca ricorrente, come ha eccepito la curatela”.

2. Il ctu, rispondendo ai vari quesiti, anche in forma alternativa, ha riscontrato che, aggiungendo al TAEG gli interessi di mora, secondo le pattuizioni *ab origine* contrattualizzate, v'è stata usura, provvedendo poi a calcolare il debito residuo dei mutuatari alla data del 31.03.2016, di in cui risulta cristallizzata la domanda: al riguardo, a detta data, secondo le risultanze dell'estratto conto bancario i mutuatari, erano debitori della BNL per l'importo complessivo di € 243.875,62, a fronte di un mutuo di € 240.000,00 stipulato il 28.02.2008.

Su tale specifico quesito e sulle conclusioni raggiunte dal ctu, questo giudice non può che riportarsi alla consulenza, giacché assolutamente precisa, puntuale e osservante dei giusti principi (e, pertanto, da intendersi qui riprodotta).

2.1. All'uopo valgano ulteriormente le seguenti considerazioni. E' ormai *ius receptum* quello per cui il rispetto del tasso soglia usurario vada verificato anche (e non solo) in relazione agli interessi moratori.

In primo luogo, viene in rilievo, ex art. 12, co. 1, disp. prel. c.c., il chiaro dettato normativo, atteso che l'art. 644



R.G. 1363/2016

co. 4 c.c. fa riferimento a qualsiasi spesa, commissione o remunerazione che risulti, "a qualsiasi titolo", collegata all'erogazione del credito; avendo in tale contesto l'articolo unico della L. n. 24/2001 (di interpretazione autentica della L. 108/1996), chiarito che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

Come ha avuto modo di rimarcare la Suprema Corte, è proprio il succitato espresso riferimento agli "interessi a qualunque titolo convenuti", che *"rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto... secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"* (cfr. Cass. n. 5324/2003); di tal che *"non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori"*.

Interpretazione avallata anche dalla Corte Costituzionale, statuente che: *"Va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi <...> rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"* (Corte Cost., sent. n. 29/2002).

Il dato normativo, qualificante la fattispecie criminosa come reato istantaneo (si consumandosi al momento della pattuizione degli interessi e non a quello della scadenza della relativa obbligazione o del suo pagamento), unitamente alla sopra citata norma d'interpretazione autentica, conferma ulteriormente che gli interessi moratori, per quanto eventuali, sono pur sempre convenuti *ab origine*, così come quelli corrispettivi.

La verifica del superamento del tasso soglia va, quindi, compiuta tenendo conto (non già del tasso nominale applicato al rapporto, ma) del tasso effettivo globale, che comprende una



R.G. 1363/2016

serie, un aggregato di costi del finanziamento comunque collegati all'erogazione del credito: in sostanza, la verifica dell'usura è costituita da un aggregato di diverse componenti (vale a dire, il costo del finanziamento), aggregato nell'ambito del quale gli interessi, di qualsiasi tipo essi siano, costituiscono soltanto uno dei vari elementi.

Ed è proprio in considerazione dell'onnicomprendività di tale aggregato di flussi finanziari - costituente nel suo complesso il costo del finanziamento e che si esprime nel T.E.G. - che emerge in tutta la sua inconsistenza il dibattito circa l'esigenza di tenere conto o meno degli interessi moratori ai fini del vaglio antiusura; e ciò in quanto, una volta constatato che anch'essi (analogamente ai corrispettivi) risultano comunque "collegati all'erogazione del credito" (ex art. 644 co. 4 c.p.), sia pure nell'ambito di uno dei possibili scenari (quello dell'evoluzione "patologica" del rapporto conseguente all'inadempimento), ne deriva che non possono che essere compresi nel T.A.E.G., rispetto al quale va operato il raffronto con il tasso soglia dell'operazione creditizia.

In tal senso, le argomentazioni sviluppate da parte resistente e, per essa, dal suo consulente, non possono essere accolte, giacché non condivise dallo scrivente: in particolare, ci si riferisce alla circolare della Banca d'Italia del 03/07/2013 nella parte in cui è indicato che, per compensare i diversi criteri utilizzati dal Ministero per la determinazione dei tassi soglia degli interessi corrispettivi, la verifica degli interessi di mora, che hanno natura risarcitoria, deve essere effettuata incrementando il tasso di soglia ministeriale di 2,1 punti percentuali. Sul punto, la Cassazione ha più volte ribadito che le circolari della Banca d'Italia non hanno alcun valore vincolante ai fini della determinazione del tasso soglia usura (ex multis, Cass. 4669/2011).

Ne deriva che corretta è la consulenza nella parte in cui omette di prendere in considerazione il 2,1% di maggiorazione in quanto, come ben rilevato da ctp di parte attrice, trattasi



R.G. 1363/2016

di un'indagine statistica effettuata dieci anni fa e non sulla categoria di riferimento del caso *de quo*.

3. In attuazione dei principi sopra esposti e tenendo conto delle specifiche conclusioni raggiunte dal ctu (... *taeg comprensivo degli interessi di mora venga raffrontato al tasso soglia relativo ai soli interessi corrispettivi del 1° trimestre 2008, tasso pari al 9,12%, si riscontra che le previsioni contrattuali risultano contrarie alle disposizioni di cui alla legge n. 108/1996 con la conseguente usurarietà degli interessi convenuti e disapplicazione degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.2°*). Tenuto conto dei pagamenti effettuati dai mutuatari, lo scrivente ha rideterminato il debito residuo alla data del 31.03.2016 nell'importo di € 139.382,88), va accolta la domanda, così come formulata sub 1. del ricorso, con assorbimento delle altre richieste.

La riscontrata natura usuraria *ab origine* del contratto di mutuo comporta, per l'appunto, le conseguenze come indicate e calcolate dal ctu: il mancato riconoscimento di alcun interesse fa sì che parte mutuataria deve corrispondere alla mutuante l'importo di € 139.382,88, importo stimato con decorrenza dal 31.03.2016.

4. La natura della decisione, l'indubbia evenienza della sussistenza d'opposta giurisprudenza, per la quale è indispensabile la "materiale" produzione dei decreti ministeriali agli atti del giudizio, sono tutte circostanze rilevanti ai fini della compensazione delle spese di lite, "lasciando", comunque, a carico di parte attrice, quelle di ctu.

P.Q.M.

Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ nei confronti della _____ e per essa alla _____

, così provvede:

a) accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione, dichiara nullo il contratto di mutuo oggetto del giudizio nella parte inerente la corresponsione degli interessi e dichiara che



R.G. 1363/2016

parte ricorrente deve corrispondere alla resistente l'importo di cui al punto 3. dell'ordinanza;

b) spese come da punto 4. dell'ordinanza.

Torre A., 8 febbraio 2019

Il Giudice
dr. Massimo Palescandolo

